ALLEGATO 3

Schema di fideiussione bancaria di cui all'articolo 8 del contratto per l'erogazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica

Spett. le Terna S.p.A. Viale Egidio Galbani, 70 00156 Roma

..., lì ...
Fideiussione (rif. n. ...)

PREMESSO

- La Società sede legale, codice fiscale/partita IVA, capitale sociale Euro, di cui sottoscritto, di cui versato, iscritta presso, (nel seguito: l'Assegnatario) è risultata aggiudicataria del servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza ai sensi dell'articolo 4 della delibera ARG/elt 15/10;
- L'Assegnatario ha stipulato con Terna S.p.A. un contratto per l'erogazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica ai sensi dell'articolo 5 della delibera ARG/elt 15/10 (nel seguito: Contratto);
- L'Assegnatario è tenuto a prestare in favore di Terna apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 8 del Contratto.
- L'Assegnatario ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui al precedente alinea, per un ammontare massimo di Euro

P.I. pres	Banca, con sede legale in
1.	La fideiussione è valida ed efficace dal al
2.	La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società
3.	Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che la Società
4.	A seguito della richiesta di cui al precedente punto 4 da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
5.	La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.
6.	In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale della Società
7.	La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

9. Ogni comunicazione relativa alla presente fideiussione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario.

10. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.

titolo nei confronti di Terna S.p.A..